Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 10 marzo 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 giugno 1963, n. 69-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 8;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-1963;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 10.000.000 al cap. 87 « Impianti telefonici e manutenzione telefoni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Finanze »;

Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 10.000.000 con la contemporanea iscrizione al cap. n. 87 « Impianti telefonici e manutenzione telefoni »

dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Finanze ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 3 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 8 giugno 1963. *Registro n.* 6, *foglio n.* 278.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 giugno 1963, n. 70-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 13 *luglio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 6.000.000 al cap. n. 331 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » e di L. 10.000.000 al cap. n. 714 « Concorso della Regione alle spese di funzionamento della fondazione « Mario Gatto » con sede in Caltanissetta, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, della rubrica « Industria e commercio »;
Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 16.000.000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica « Industria e commercio » nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. 331 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 6.000.000;

Cap. 714 « Concorso della Regione alle spese di funzionamento della fondazione "Mario Gatto" con sede in Caltanissetta, ecc. » L. 10.000.000.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 3 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 10 *giugno* 1963. *Registro n.* 6, *foglio n.* 304.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 giugno 1963, n. 71-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 13 *luglio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 6.000.000 al cap. n. 5 « Spese per le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso rubrica « Presidenza della Regione »;
Considerato che il capitolo n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 6.000.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 5 « Spese per le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 3 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 6 *giugno* 1963. *Registro n.* 6, *foglio n.* 266.

DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1963, n. 72-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 20 *luglio* 1963).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 400.000 al cap. 71 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » e di L. 2.000.000 al cap. n. 296 « Indennità e rimborsi per spese di missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente della rubrica « Finanze » e « Lavori pubblici »;
Considerato che il capitolo n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;
Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 2.400.000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 71 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . L. 400.000

Cap. n. 296 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 2.000.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 17 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 giugno 1963. Registro n. 7, foglio n. 72.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1963, n. 88-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 34 *del* 3 *agosto* 1963).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.000.000 al cap. 344 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Lavoro e cooperazione »;

Considerato che il capitolo n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 1.000.000 che si assegna al cap. n. 344 « Indennità e rimborsi di spese per missioni », rubrica « Lavoro e cooperazione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 27 giugno 1963. Registro n. 7, foglio n. 140.

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1963, n. 99-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63 per indennità e rimborsi di spese per missioni.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 31 *agosto* 1963).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.000.000 al cap. n. 17 « Indennità e rimborsi di spese per missioni », di L. 1.000.000 al cap. n. 296 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » e di L. 2.500.000 al cap. n. 440 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente della rubrica « Presidenza della Regione », « Lavori pubblici » e « Turismo, comunicazioni e trasporti »;

Considerato che il capitolo n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 4.500.000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 17 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 296 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 1.000.000

Cap. n. 440 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 2.500.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 27 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 20 luglio 1963. Registro n. 1, foglio n. 227.

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1963, n. 100-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63 per manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 31 *agosto* 1963).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.000.000 al cap. n. 31 « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso della rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63 è autorizzata una prelevazione di L. 1.000.000 con la contemporanea assegnazione al cap. n. 31 « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche » dello stato di previsione della spesa - rubrica Presidenza.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 27 giugno 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 22 luglio 1963. Registro n. 1, foglio n. 228.

LEGGE 18 settembre 1963, n. 30.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 43 *del* 18 *settembre* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 31 ottobre 1963, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

La presente legge, sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 settembre 1963

D'ANGELO

LEGGE 21 ottobre 1963, n. 31.

Istituzione di borse di studio in favore di studenti rimasti orfani in conseguenza della calamità abbattutasi nella Valle del Piave il 10 ottobre 1963.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 50 *del* 21 *ottobre* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite, a carico del bilancio della Regione, per venti esercizi consecutivi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, cinque borse di studio in favore di studenti rimasti orfani in conseguenza della calamità abbattutasi nella Valle del Piave il 10 ottobre 1963.

L'assegnazione delle borse di studio copre ogni spesa relativa al mantenimento ed all'istruzione dei beneficiari presso convitti, collegi ed istituti di istruzione aventi sede nel territorio della Regione, fino al compimento degli studi superiori, sempre che dimostrino attitudine agli stessi.

Art. 2.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 8.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun esercizio finanziario sono conservate a residui ed utilizzate negli esercizi successivi.

Le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1982-83 possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nel triennio successivo.

Art. 3.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede con proprio decreto all'assegnazione delle borse.

Art. 4.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

La presente legge, sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 ottobre 1963

D'ANGELO

GIACALONE

LEGGE 30 novembre 1963, n. 32.

Proroga della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 concernente la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 58 *del* 30 *novembre* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modificazioni è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 2.200.000.000.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. n. 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario predetto.

Per l'esercizio 1964-65 all'onere derivante per l'applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modificazioni sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 2.

La presente legge, sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1963.

D'ANGELO

CONIGLIO

LEGGE 6 dicembre 1963, n. 33.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 59 *del* 7 *dicembre* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1963-64 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 18.800 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1963-64 le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al cap. n. 66 della rubrica « Presidenza della Regione ».

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al predetto capitolo n. 66.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti al capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 152 dello stato di previsione del l'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte al predetto capitolo n. 67 tra i capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti spese per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed a istituire, ove necessario, nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di L. 380.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1963-64 che si iscrive al capitolo n. 435 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 29, lettera *b*) della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 131.300.000, che si iscrive al capitolo n. 444 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 463 (rubrica « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 1.232.900.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al capitolo n. 546 (rubrica « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale medesima, è autorizzato l'ulteriore limite trentacinquennale di impegno di L. 500.000.000 (cap. n. 658 della rubrica « Assessorato regionale dei lavori pubblici ») a decorrere dall'anno finanziario 1963-64.

All'affidamento dei lavori per i quali la Regione concede i contributi di cui al comma precedente provvedono direttamente gli Enti interessati con la procedura di cui alla legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

Per il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo gli Enti interessati devono dimostrare di avere provveduto all'affidamento dei lavori a termini del precedente comma.

Art. 15.

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 in L. 850.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 697 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ») è destinata:

a) quanto a L. 450.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 50.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 350.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31.

I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 16.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di lire 900.000.000, che si iscrive al capitolo n. 700 (rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 5.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola

di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si iscrive al capitolo n. 718 (rubrica « Assessorato regionale della pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 18.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione per l'impiego dello stanziamento del capitolo n. 342, n. 2, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1963-64 corsi di scuole sussidiarie non eccedenti il numero di 3321 purchè le scuole stesse siano state istituite nell'anno scolastico immediatamente precedente e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti ove gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1962-63 abbiano comunque assunto altro incarico.

Per l'apertura dei singoli corsi l'Assessore regionale per la pubblica istruzione emette apposito decreto di nomina dell'insegnante e dell'impegno della relativa spesa.

Le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

Art. 19.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 500 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si iscrive al cap. n. 743 (rubrica « Assessorato regionale della sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 20.

A decorrere dall'anno finanziario 1963-64 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, e all'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 è elevato dal 6 % al 25 %.

Tale 25% è destinato quanto al 15% all'Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo, quale contributo per le spese dipendenti dalla stabilizzazione dei relativi complessi artistici e tecnici, per la « Cassa previdenza pensioni » e per il « Centro di avviamento al teatro lirico », e quanto al 10 % al Teatro Massimo « Bellini » di Catania quale contributo per le spese di carattere sociale connesse con le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 9 (spesa obbligatoria).

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di L. 33.650.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al capitolo n. 761 (rubrica « Assessorato regionale dello sviluppo economico ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 18.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.150.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 22.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1964 che si iscrive al capitolo n. 779 (rubrica « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di L. 30.106.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali, destinata quanto a L. 6.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno finanziario 1964, quanto a L. 777.715 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1961, quanto a L. 14.603.618 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1961 e quanto a L. 8.424.225 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1961.

Art. 24.

Per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 13.000.000 iscritta nel capitolo n. 784 dello stato di previsione della spesa per provvedere al pagamento di saldi di spese residue degli anni finanziari anteriori a quello corrente.

Art. 25.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 789 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 26.

Il Presidente della Regione è autorizzato, per accertate necessità di cassa, a versare all'entrata del bilancio della Regione le somme iscritte al cap. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale. Con i relativi provvedimenti saranno stabilite le modalità di restituzione al bilancio del Fondo predetto delle somme anticipate.

Art. 27.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 28.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 29.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 30.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 31.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 32.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

Art. 33.

Il Presidente della Regione è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti la amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico-alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 34.

I residui risultanti al 1° luglio 1963 sui capitoli aggiuntivi allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1963-64 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 35.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	113.394.307.783
Spesa	»	128.910.973.783
Differenza	— L.	15.516.666.000

Movimento di capitali

Entrata	L.	18.800.000.000
Spesa	»	3.283.334.000
Differenza	+ L.	15.516.666.000

Partite di giro

Entrata	L.	36.719.950.000
Spesa	»	36.719.950.000
Differenza	L.	—

Riassunto generale

Entrata	L.	168.914.257.783
Spesa	»	168.914.257.783
Differenza	L.	—

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 dicembre 1963

D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 1963, n. 6.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 60 del 14 dicembre 1963*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 7 febbraio 1963, n. 12, istitutiva dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 18 della citata legge, occorre provvedere alla approvazione dello Statuto dell'I.R.C.A.C.;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione;

Decreta:

E' approvato lo Statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione nel testo allegato, composto di 23 articoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 novembre 1963

D'ANGELO

CAROLLO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 10 dicembre 1963. Registro n. 1, foglio n. 52.

ALLEGATO

Statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.)

Art. 1.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

L'Istituto ha la sua sede a Palermo.

Art. 2.

L'I.R.C.A.C. esplica la sua attività in conformità all'art. 1, comma primo, e 2, comma primo, della legge istitutiva 7 febbraio 1963, n. 12.

Art. 3.

L'Istituto esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma secondo, della legge, esclusi quelli previsti dall'art. 8 della legge stessa. Entro i limiti, per i fini e con le modalità fissate dagli articoli 3 e 7 della legge, presta garanzia per le operazioni di credito effettuate dalle stesse cooperative e loro consorzi con altri enti ed aziende di credito e può concorrere al pagamento degli interessi a favore delle aziende che operano il credito alle cooperative.

In particolare, l'I.R.C.A.C. compie tutte le operazioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge per:

a) far conseguire alle cooperative e loro consorzi le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 2;

b) agevolare e consentire la partecipazione di cooperative e loro concorsi a qualsiasi appalto pubblico e privato;

c) consentire alle cooperative agricole di produttori il finanziamento delle operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'I.R.C.A.C., oltre alle operazioni di cui ai precedenti commi:

1) effettua operazioni di risconto del proprio portafoglio presso le aziende e gli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa;

2) richiede all'Amministrazione regionale le garanzie fidejussorie di cui all'art. 4 della legge;

3) può amministrare, con gestione separata, i fondi della Cassa per il Mezzogiorno destinati al credito alla cooperazione, nonchè i fondi speciali di credito e di servizio a favore delle coperative e loro consorzi in forza di leggi nazionali e regionali;

4) esercita il credito di esercizio ed effettua, entro i limiti del 25 % delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, operazioni di credito a medio termine della durata massima di cinque anni.

Art. 4.

Il servizio di cassa è affidato, mediante apposita convenzione, agli istituti di credito operanti nella Regione, con preferenza a quelli costituiti in forma di cooperativa.

A tutte le operazioni effettuate dall'Istituto sono estesi i benefici di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto nonchè i fondi di cui all'art. 3 della legge istitutiva ne costituiscono i mezzi di esercizio dell'attività.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il Collegio sindacale.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice-presidente e di nove consiglieri, designati a sensi dell'art. 12 della legge, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore dell'Istituto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del Consiglio, per morte, dimissioni o altre cause, si provvede alla sostituzione con le modalità previste nell'articolo precedente.

Il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri al termine del triennio in corso.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge e 2382 del codice civile.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare il programma di attività dell'Istituto;

b) deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonchè su tutte le operazioni di credito da effettuare sia con le cooperative e loro consorzi, sia con gli istituti di credito;

c) deliberare i regolamenti per i servizi interni;

d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

e) concedere l'autorizzazione a stare in giudizio;

f) deliberare l'acquisto e la vendita di immobili, salvà l'autorizzazione del Presidente della Regione che provvede con decreto su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese, e, in via straordinaria, su richiesta del presidente del Collegio sindacale o su domanda scritta di almeno cinque consiglieri.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto, firmato dal presidente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 6 consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio interviene con voto consultivo il direttore dell'Istituto.

Le votazioni su questioni riguardanti persone ed argomenti di carattere riservato possono essere fatte a scrutinio segreto. In tal caso il numero minimo richiesto per la validità delle deliberazioni è elevato a 7.

Quando il Consiglio si riunisce in seduta segreta, esplica le funzioni di segretario un consigliere designato di volta in volta.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.C. e la firma sociale: convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione o vigila sulla esecuzione delle medesime; prende, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima seduta del Consiglio stesso.

Nell'adempimento delle sue funzioni il presidente è coadiuvato dal direttore.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 12.

Il Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi ed uno supplente a sensi dell'art. 14 della legge, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Quando, nel corso del triennio, uno dei componenti cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, si provvede, entro un mese, alla sua sostituzione con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri membri al termine del triennio in corso.

Art. 13.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la sua corrispondenza con i bilanci. Vigila sull'andamento amministrativo-contabile dell'Istituto e ne riferisce alla Presidenza della Regione e all'Assessorato del lavoro e della cooperazione per gli eventuali interventi di rispettiva competenza.

Il Collegio svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile ed alle altre norme relative al controllo di enti pubblici economici.

Art. 14.

I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione a sensi dell'art. 2405 del codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Non possono far parte del Collegio sindacale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile e i parenti e gli affini, entro il quarto grado, fra loro o con i componenti il Consiglio di amministrazione, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati in servizio presso l'I.R.C.A.C.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a predisporre il regolamento organico ed il regolamento sullo stato giuridico ed economico di attività e di quiescenza del personale, nonchè il regolamento sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'ente.

I regolamenti saranno approvati con decreto del Presidente della Regione previa osservanza delle modalità previste dall'art. 18 della legge.

Art. 16.

Il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto, compreso quello di cui all'art. 16 della legge istitutiva, è assunto - nei limiti dell'organico da determinarsi ai sensi dell'articolo precedente - mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Le modalità relative saranno stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge.

Fino a quando non sarà data attuazione alle disposizioni che precedono, si provvede in conformità all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Spetta al direttore dell'Istituto:

a) istruire gli affari;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio secondo le direttive del presidente;

c) sorvegliare e dirigere l'andamento degli uffici;

d) assistere alle sedute del Consiglio con voto consultivo e con le mansioni di segretario;

e) firmare la corrispondenza relativa agli atti di ordinaria amministrazione per i quali abbia ricevuto delega di firma dal presidente.

Art. 18.

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione esercita la funzione ispettiva sull'attività dell'I.R.C.A.C.

Qualora il presidente o il Consiglio di amministrazione, ovvero entrambi, commettano gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti, debitamente accertate e contestate, o nel caso che risultino gravi irregolarità nel funzionamento dell'Istituto, l'Amministrazione ordinaria può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione. Con lo stesso decreto è nominato un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 19.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine dell'esercizio si procede alla formazione del conto consuntivo del bilancio e del conto generale del patrimonio che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 20.

Il bilancio deve indicare gli elementi attivi e passivi di cui all'art. 2424 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 21.

Entro il 30 maggio di ciascun anno il bilancio deve essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale, corredato della relazione e dei documenti giustificativi.

Art. 22.

Entro il 30 luglio di ciascun anno, il bilancio deve essere trasmesso con una relazione di accompagnamento alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, anche per gli eventuali interventi di competenza, previsti dal precedente art. 18.

Art. 23.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni concernenti la materia contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

Palermo, addì 22 novembre 1963

Visto: D'ANGELO

CAROLLO

(1837)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 200

(2151660) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.